


COMUNE DI
CASTEL SAN PIETRO



**REGOLAMENTO
COMUNALE SULLA
GESTIONE DEI RIFIUTI**

Anno 2018

**Indice degli articoli del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti
Anno 2018**

1. DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1: Campo di applicazione
- Art. 2: Principi della gestione dei rifiuti
- Art. 3: Compiti del Comune
- Art. 4: Definizioni
- Art. 5: Doveri dei detentori di rifiuti
- Art. 6: Eccezioni e modalità particolari di consegna
- Art. 7: Divieti

2. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

- Art. 8: Raccolta dei rifiuti urbani
- Art. 9: Utenti autorizzati
- Art. 10: Sacchi ufficiali, imballaggi, contenitori ed esposizione
- Art. 11: Rifiuti esclusi dalla raccolta
- Art. 12: Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta
- Art. 13: Sospensione del servizio

3. FINANZIAMENTO

- Art. 14: Principio
- Art. 15: Tassa base
- Art. 16: Tassa sul quantitativo
- Art. 17: Tassa causale concernente gli scarti vegetali
- Art. 18: Esigibilità

4. NORME FINALI

- Art. 19: Attuazione e misure d'esecuzione
- Art. 20: Rimedi giuridici
- Art. 21: Contravvenzioni
- Art. 22: Entrata in vigore e abrogazioni

Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti Anno 2018

Il Consiglio comunale di Castel San Pietro

vista la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb) e la Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPmb)

decreta:

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti, segnatamente la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, sull'intero territorio del Comune di Castel San Pietro nonché il relativo finanziamento.
2. Esso si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale.

Art. 2

Principi della gestione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla loro riduzione e valorizzazione. In particolare il Comune mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando, nel limite del possibile, il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.
2. Il Comune collabora su scala regionale con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 3

Compiti del Comune

1. Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti secondo i principi di cui all'art. 2 organizzando in particolare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani su tutto il territorio comunale.
2. In collaborazione con il Dipartimento del territorio, l'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) e/o le associazioni di categoria, esso promuove inoltre un'adeguata informazione e sensibilizzazione della cittadinanza in tema di rifiuti.
3. Il Municipio provvede all'attuazione del presente Regolamento ed emana le relative Ordinanze di applicazione.

Art. 4

Definizioni

1. Sono rifiuti urbani quelli che provengono dalle economie domestiche, dalle attività d'impresa aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative, dai residui di scopatura e di pulizia generale delle strade, delle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico, dei cestini e dei rifiuti di scuole e di uffici pubblici.

In particolare sono considerati tali:

- a. i rifiuti solidi urbani (RSU), ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
 - b. rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
 - c. le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o a un trattamento speciale;
 - d. rifiuti compostabili, ossia gli scarti alimentari provenienti dalle economie domestiche e dai giardini adatti al compostaggio.
2. I rifiuti industriali o aziendali sono quelli che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani.

3. Sono rifiuti speciali e rifiuti soggetti a controllo i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

Art. 5
Doveri dei detentori dei rifiuti

1. I rifiuti solidi urbani (RSU) devono essere depositati nei punti definiti e autorizzati dal Municipio, ubicati sul territorio comunale, secondo le regole stabilite dal Municipio.
2. I rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere consegnati al servizio di raccolta comunale presso i Centri di raccolta secondo le regole stabilite dal Municipio.
3. Le raccolte separate che non possono essere riconsegnate direttamente presso i punti di vendita, vanno consegnate presso i Centri di raccolta presenti sul territorio comunale e designate dal Municipio tramite Ordinanza. Le raccolte separate non devono assolutamente essere mescolate tra di loro o con altri rifiuti.
4. I privati possono provvedere al compostaggio decentralizzato dei loro scarti vegetali. Gli scarti vegetali, segnatamente legname proveniente dal taglio alberi e dal giardinaggio, fogliame, paglia ed erba, non compostati in questo modo, possono essere depositati nelle piazze di raccolta secondo le regole stabilite dal Municipio tramite Ordinanza.
5. I rifiuti industriali e aziendali devono essere smaltiti dai detentori, a loro spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.
6. I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.
7. Tutti i detentori di rifiuti devono fornire all'autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti così come sulle modalità di smaltimento.

Art. 6
Eccezioni e modalità particolari di consegna

1. Chiunque crea disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche può essere obbligato dal Municipio a far capo ai servizi di raccolta rispettando specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.
2. Eccezionalmente e in casi debitamente motivati il Municipio può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio e obbligare il detentore a provvedervi autonomamente secondo le prescrizioni vigenti.

Art. 7
Divieti

- Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è vietato:
- a. immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni;
 - b. abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);
 - c. depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni: in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti/centri di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna;
 - d. l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
 - e. consegnare alle piazze di raccolta del verde i rifiuti organici di cucina e le neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 OEDA.

2. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA

Art. 8

Raccolta dei rifiuti urbani

1. Il Municipio organizza il servizio di raccolta e i Centri di raccolta mediante Ordinanza, e meglio stabilisce:
 - a. per quali rifiuti è previsto il servizio di raccolta e quali devono essere consegnati presso i Centri di raccolta;
 - b. le modalità, il giro e la frequenza di raccolta dei rifiuti urbani.
2. Il Municipio deve tener conto dei seguenti principi:
 - a. il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) avviene sul territorio comunale;
 - b. il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti avviene alle scadenze e presso i punti di raccolta indicati dal Municipio;
 - c. il servizio di raccolta dei rifiuti cartacei prodotti dalle economie domestiche, dai negozi e dagli uffici avviene alle scadenze e presso i punti di raccolta indicati dal Municipio;
 - d. la raccolta degli scarti vegetali avviene in una piazza appositamente adibita dal Municipio oppure, per quantitativi importanti e per quelli provenienti da attività aziendali e da professionisti del verde, si farà capo alle piazze di compostaggio autorizzate nel Mendrisiotto. Le condizioni di gestione della piazza di raccolta locale saranno definite dal Municipio per Ordinanza. La trasformazione in composto è auspicata e promossa.
3. La raccolta che avviene sul territorio comunale è eseguita in punti definiti e demarcati dal Municipio lungo le strade pubbliche ed eccezionalmente in quelle private, secondo le indicazioni emanate dal Municipio.
4. Per il trasporto dei rifiuti ingombranti alle piazze di raccolta, il Municipio può mettere a disposizione un servizio a pagamento. Questo servizio è destinato a chi non ha le capacità fisiche di trasportare il materiale con i propri mezzi ed è sottoposto al recupero dei costi, alle condizioni disciplinate nell'Ordinanza.

Art. 9

Utenti autorizzati

1. Riservati eventuali accordi con altri Comuni o enti nonché specifiche autorizzazioni per singoli casi, i servizi comunali e le infrastrutture di raccolta possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel Comune di Castel San Pietro.
2. I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere raccolti e smaltiti tramite questi servizi.

Art. 10

Sacchi ufficiali, imballaggi, contenitori e esposizione

1. I rifiuti solidi urbani (RSU) e quelli destinati alle raccolte separate possono essere consegnati unicamente nei sacchi ufficiali rispettivamente nei contenitori adibiti alla raccolta.
2. Il Municipio stabilisce, tramite Ordinanza, gli imballaggi autorizzati, segnatamente il sacco ufficiale, le modalità di consegna, la frequenza e il tipo di contenitori autorizzati.
3. Per stabili abitativi con più appartamenti, quartieri, complessi residenziali e/o commerciali, aziende artigianali e alberghi che producono un elevato volume di rifiuti ogni settimana, il Municipio può autorizzare la posa di appositi contenitori (interrati o non interrati) per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. L'acquisto e la posa dei contenitori e la relativa manutenzione sono a carico dei privati.
Il Municipio può autorizzare per questi contenitori, in particolare per le attività economiche, l'apposizione a ogni vuotatura di un'apposita marca ufficiale del Comune. In tal caso possono essere utilizzati sacchi convenzionali.
4. I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere

utilizzati quali sostituti dei servizi di raccolta o dei punti/centri di raccolta.

Art. 11
**Rifiuti esclusi dalla
raccolta**

1. Sono escluse dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuti:
 - a. apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.);
 - b. apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.);
 - c. tubi e lampade fluorescenti, al neon, al mercurio, lampadine a risparmio energetico;
 - d. veicoli da rottamare e le loro componenti;
 - e. rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);
 - f. cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.);
 - g. sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
 - h. residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
 - i. materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
 - j. polveri residue provenienti da impianti depurazione fumi;
 - k. fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
 - l. pneumatici;
 - m. scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;
 - n. residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;
 - o. veleni;
 - p. emulsioni e miscele bituminose;
 - q. prodotti fitosanitari, pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
 - r. medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
 - s. carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie;
 - t. gli scarti vegetali provenienti dalla manutenzione straordinaria di giardini, da interventi selvicolturali, da taglio di grandi piante, da opere di ingegneria ambientale.
2. I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non devono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani.
3. In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.

Art. 12
**Smaltimento dei rifiuti
esclusi dal servizio di
raccolta**

1. I rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale devono essere smaltiti da colui che li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative cantonali e federali vigenti.
2. Il detentore di questi rifiuti, se del caso, deve ottenere le necessarie autorizzazioni dall'autorità competente.

Art. 13
Sospensione del servizio

I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

3. FINANZIAMENTO

Art. 14 Principio

1. Per la copertura delle spese relative al servizio di raccolta, di separazione, di gestione e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani su tutto il territorio comunale, il Municipio, mediante Ordinanza, preleva delle tasse conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.
2. Esse si suddividono in tassa base (art. 15), tassa sul quantitativo (art. 16) e altre tasse causali (art. 17).
3. Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini (cfr. art. 28 cpv. 2 LALPAmb).
4. Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

Art. 15 Tassa base

1. La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:
 - a. quelli amministrativi e del personale;
 - b. di informazione e sensibilizzazione;
 - c. di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate e il loro smaltimento qualora questi costi non vengano coperti con tasse specifiche (art. 17);
 - d. di investimento;
 - e. gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.
2. Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche aventi sede nel Comune, così come i proprietari di residenze secondarie site nel territorio comunale. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.
3. Mediante ordinanza il Municipio stabilisce in particolare le eventuali eccezioni all'assoggettamento, i casi di esenzione nonché l'ammontare della tassa base annua (IVA inclusa) entro i seguenti limiti:
 - a. economie domestiche aventi una persona: minimo fr. 50.00 – massimo fr. 120.00;
 - b. economie domestiche aventi 2 o più persone o residenze secondarie: minimo fr. 75.00 – massimo fr. 150.00;
 - c. per quanto riguarda le attività economiche sul territorio comunale:
 - che sono svolte presso la propria economia domestica: minimo fr. 25.00 – massimo fr. 75.00 di supplemento;
 - che concernono uffici, magazzini, piccoli negozi e attività artigianali con produzione limitata di rifiuti: minimo fr. 250.00 – massimo fr. 500.00;
 - che riguardano industrie, esercizi pubblici, alberghi, garage, carrozzerie, farmacie, negozi e attività artigianali medie e grandi: minimo fr. 350.00 – massimo fr. 600.00.
 - d. Verrà riconsiderato l'ammontare previa richiesta scritta al Municipio, a quelle ditte di cui al paragrafo c) che a Castel San Pietro:
 - non svolgono alcuna attività (art. 92 Legge Tributaria o ad esse parificate) oppure, non svolgendo alcuna attività sul suolo comunale, dimostrano di pagare la tassa raccolta rifiuti in altro comune.
4. Le persone beneficiarie di rendite AVS/AI esenti da imposte sul reddito e sulla sostanza sono esentate dal pagamento della tassa base.

Art. 16

Tassa sul quantitativo

1. La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali, compresi i costi di produzione, di gestione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).
2. Essa è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali. Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio mediante Ordinanza.
3. Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone.
4. Alle persone con a carico dei bambini fino a 3 anni e/o alle persone con problemi di incontinenza (necessario il certificato medico) è fornito gratuitamente un adeguato numero di sacchi ufficiali secondo le modalità stabilite dal Municipio mediante Ordinanza.

Art. 17

Tassa causale concernente gli scarti vegetali

1. La tassa è applicata solo agli utenti che consegnano scarti vegetali. Per ottenere l'accesso alla piazza di raccolta, il Municipio emette una tessera personale. Il costo è fissato annualmente fra un minimo di fr. 30.00 a un massimo di fr. 150.00. Le tasse elencate s'intendono IVA inclusa.
2. Le tasse sono stabilite annualmente da Municipio tramite Ordinanza, sulla base del consuntivo dell'anno precedente per questo specifico servizio.

Art. 18

Esigibilità

1. La tassa base è stabilita mediante decisione per anno civile. In caso di trasferimento di domicilio o sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno, la tassa base viene prelevata pro rata temporis avente base mensile.
2. In linea di principio tutte le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla data di fatturazione.
3. Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora a partire dalla notifica della diffida di pagamento.

4. NORME FINALI

Art. 19

Attuazione e misure d'esecuzione

1. Il Municipio attua il presente regolamento. Esso emana le necessarie ordinanze d'applicazione come pure eventuali disposizioni particolari, in particolare per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.
2. Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b LOC e art. 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).
3. Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.
4. Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi possono essere aperti e ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.
5. Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/Centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.
6. La fattura della tassa è parificata a una decisione esecutiva secondo l'art. 80 cpv. 2 cifra 2 LEF.

Art. 20
Rimedi giuridici

1. Le decisioni sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni sui reclami sono impugnabili con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.
2. Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente Regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 21
Contravvenzioni

Conformemente all'art. 145 LOC e riservate altre leggi speciali, il Municipio punisce con una multa sino a fr. 10'000.00 le contravvenzioni al presente Regolamento, alle relative Ordinanze municipali o alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata.

Art. 22
Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019, previa ratifica da parte della Sezione degli enti locali.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati: il Regolamento per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti del 1° gennaio 2004, l'Ordinanza Municipale concernente la raccolta dei rifiuti ingombranti dell'11 luglio 2016, l'Ordinanza concernente le tasse di raccolta ed eliminazione dei rifiuti del 4 dicembre 2013 e l'Ordinanza concernente le modalità di consegna e raccolta dei rifiuti solidi urbani del 17 luglio 2014.